



ALLEGATO A

N° 4364 DI REPERTORIO

N° 6801 DI RACCOLTA



# Circolo Nautico "Ugo Costaguta"

Associazione sportiva dilettantistica - fondata nel 1898  
p.zza Nicolò da Voltri, 1 - 16158 Genova Voltri - tel. segreteria +39 010 6135182

## STATUTO

### ARTICOLO 1)- Costituzione e sede. -

- .1) Nel 1898 è stato costituito in Voltri il Circolo Nautico "VULTURIUM", rinominato nel 1919 con il nome di CIRCOLO NAUTICO "UGO COSTAGUTA, Associazione sportiva dilettantistica - conforme ai criteri di cui all'art 36 e segg. del C.C .
- .2) La sua sede è in Ge- Voltri, p.za Nicolò da Voltri 1 .
- .3) Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è retto da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di democrazia interna e sul principio di partecipazione all'attività velica e sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- .4) Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è un'Associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica.
- .5) - Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è apartitico, apolitico ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.

### ARTICOLO 2) - Scopi .

- .1) - Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA , conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, affiliato alla Federazione Italiana Vela,(di seguito FIV) organo del C.O.N.I. ha per finalità :
  - a) incrementare lo sviluppo della navigazione da diporto, favorire la costruzione di barche di serie nazionale ed internazionale , sia da regata che da crociera;
  - b) promuovere , propagandare e rendere popolare l'esercizio degli sports nautici, in particolare lo Sport della Vela in tutte le sue forme. ;
  - c) procedere all'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate dalla FIV, nonché, lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;
  - d) promuovere l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica , nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
  - e) operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale .
  - f) Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA, potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della FIV o Ente di Promozione Sportiva (ENDAS) cui è affiliato e della legislazione vigente. Nella propria sede sussistendone i presupposti potrà svolgere attività ricreativa a favore dei soci, ivi compresa se del caso la gestione di un posto di ristoro.
- .2) Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.



.3) Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è caratterizzato altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti.

.4) Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del C.O.N.I. e della FIV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità del C.O.N.I. e della FIV dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

.5) Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

.6) L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

.7) Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

#### **ARTICOLO 3) – Durata.**

.1) La durata del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **ARTICOLO 4) – Soci.**

.1) IL Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è costituito da soci fondatori, soci onorari, soci effettivi, soci allievi, d'ambo i sessi e non vi sono categorie di soci che partecipano temporaneamente alla vita sociale.

-Sono soci fondatori coloro i quali nel 1919 aderirono alla ricostituzione della società.

-Sono soci onorari coloro i quali si sono particolarmente distinti per l'incremento della società e del suo patrimonio.

-Sono soci effettivi tutti gli ammessi a far parte della società.

-Sono soci ALLIEVI tutti gli ammessi a far parte della Società e di età inferiore ai 12 anni (Cadetti) ed ai 18 anni (Juniores). I soci del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA i quali svolgono attività velica a carattere organizzativo e/o agonistico, ed in ogni caso i dirigenti e gli istruttori, sono tenuti a tesserarsi presso la FIV in quanto solo tali tesserati possono svolgere attività velica a carattere organizzativo e/o agonistico.

#### **ARTICOLO 5) – Affiliazione.**

.1) L'affiliazione al C. N. UGO COSTAGUTA, avviene su domanda da presentare alla Presidenza, controfirmata da due Soci proponenti, accompagnata dalla tassa di ingresso e dalla quota annuale di cui al successivo articolo. Il richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli. L'elenco dei nuovi richiedenti l'affiliazione sarà esposto per sette giorni nell'Albo della Società. I Soci avranno la facoltà di segnalare, entro tale termine, le loro opposizioni motivate al Consiglio Direttivo che deciderà inappellabilmente sulla ammissione. In caso di non ammissione, il Consiglio direttivo non ne è tenuto a darne ragione. Delle decisioni del Consiglio Direttivo verrà data comunicazione ai Soci proponenti a mezzo lettera.

.2) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



.3) L'affiliazione al Circolo Nautico UGO COSTAGUTA è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **ARTICOLO 6) - Diritti e doveri dei soci.**

.1) L'adesione al Circolo Nautico UGO COSTAGUTA comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

.2) Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
- b) a partecipare liberamente all'attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
- d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

.3) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa. Il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purchè, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima .

#### **ARTICOLO 7) – Tesseramento.**

- .1) Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno.
- .2) Il tesseramento cessa per recesso o per radiazione comminata dagli Organi Sociali preposti, per la perdita dei requisiti che lo hanno determinato.
- .3) Ogni socio affiliato è tenuto a versare alla società, entro il mese di Giugno di ogni anno, la quota di affiliazione stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dalla Assemblea.
- .4) La quota di affiliazione è ridotta :Per i pensionati;Per gli allievi d'ambo i sessi di età inferiore ai 18 anni.
- .5) Le quote associative, sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili;
- .6) Si considerano decaduti i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote di affiliazione entro il termine predetto.

#### **ARTICOLO 8) Sanzioni disciplinari.**

.1) I soci che non rispettano i contenuti del presente Statuto e del regolamento allegato o che tenessero un contegno riprovevole e non degno di un uomo d'onore, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari: Ammonizione; Deplorazione; Temporanea esclusione della Società; Richiesta di espulsione dalla Società.

.2) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e convocata la parte personalmente, può infliggere i provvedimenti di cui sopra, dandone comunicazione scritta agli interessati che , nel termine di 30 gg. dall' avvenuta comunicazione, possono impugnare i provvedimenti con ricorso al collegio dei probiviri.

.3) Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci che decide inappellabilmente.

.4) E' fatto specifico divieto a far parte del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

#### **ARTICOLO 9) Decadenza dei soci**

- 1) I soci cessano di appartenere al Circolo Nautico Ugo Costaguta nei seguenti casi:
  - a) Dimissione volontaria ;
  - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;
  - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) Scioglimento del Circolo nautico UGO COSTAGUTA ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
- 2) Il provvedimento di radiazione previsto alla precedente lettera c assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria . Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato , si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3) Il socio radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale ne parziale né totale.

#### **ARTICOLO 10) –Organi sociali.**

Gli organi del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA sono :

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato di Presidenza;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Presidente Onorario;
- Il Comitato d'Onore.

#### **ARTICOLO 11) - L' ASSEMBLEA**

.1)E' il massimo organo del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA, ne segna l'indirizzo, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

.2)Essa è composta dei soci di età superiore ai 18 anni sempre che siano in regola con gli oneri derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti Sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

Il Consiglio direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto al voto, e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

.3)Ogni socio di età superiore ai 18 anni, ha diritto ad esprimere un voto, come disciplinato dall'art. 2532 del CC , e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, controfirmata, sempre che lo stesso sia in regola come detto sopra

- .4) Non sono ammesse più di due deleghe .
- .5) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'elezione delle cariche sociali ogni quadriennio entro il 31 di marzo. A tale scopo nomina la commissione elettorale secondo quanto previsto dal Regolamento .
- .6) L'Assemblea si riunisce inoltre in sessione ordinaria dopo la chiusura della stagione sportiva di ogni anno, entro quattro mesi, per discutere e deliberare sulla relazione sportiva morale e finanziaria della gestione sociale e su ogni altra questione posta all'ordine del giorno. Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- .7) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria , ad iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo per l'esame di modifiche allo statuto o per gravi circostanze, e può essere inoltre convocata su richiesta scritta avanzata da almeno il 10% dei soci in regola aventi diritto di voto. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;
- .8) Delibera sulla approvazione e sostituzione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari , designazione e sostituzione .
- .9) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti., eccetto per quanto previsto nel successivo art. 12.
- .10) L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire, anche attraverso strumenti elettronici o telematici:
- per voto segreto;
  - per appello nominale;
  - per alzata di mano e controprova.
- .11) Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea richiedere il voto per appello nominale.
- .12) Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
- .13) E' ammesso il voto per referendum .

#### **ARTICOLO 12 – Validità delle Assemblee e modifiche allo Statuto**

- .1) Le Assemblee Ordinarie elettive e non elettive sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee ,anche se a carattere straordinario, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- .2) Il presente Statuto non può essere modificato che dalla Assemblea Straordinaria e l'ordine del giorno relativo deve essere comunicato ai soci almeno 30 gg. prima della data fissata per detta Assemblea. Il presente Statuto non può essere modificato nel concetto e nelle finalità espresse negli artt. 1 e 2. Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello statuto, in prima convocazione, sono valide con la presenza del 40% degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza del 30% degli aventi diritto al voto.
- .3) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da singoli Soci aventi diritti al voto .

In questo ultimo caso, devono pervenire al Consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea ordinaria.

.4) L'ordine del giorno dell'Assemblea con il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.


.5) Le modifiche dello Statuto diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi.

### **ARTICOLO 13) Il Presidente.**

- .1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio. è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento e della gestione del Circolo Nautico Ugo Costaguta.
- .2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
- .3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità
- .4) Il Presidente sovrintende alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
- .5) In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente o in difetto dal Consigliere e più anziano per carica e successivamente per età.
- .6) Nei casi previsti all'Art. 16 comma 2, il Presidente o il Vicepresidente, è tenuto a convocare entro 60 giorni, per il rinnovo delle cariche interessate, l'Assemblea Straordinaria che deve tenersi nei 30 giorni successivi. In caso di impedimento definitivo del Presidente, vi provvede, il Vice Presidente.

### **ARTICOLO 14) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO,**

- .1) - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea. Il numero dei suoi componenti può variare da un minimo di sette, fino ad un massimo di undici.
- .2) Governa e coordina l'attività del Circolo Nautico Ugo Costaguta in armonia con l'indirizzo espresso dall'Assemblea., realizza i fini istituzionali; amministra i fondi che sono a disposizione; ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente e/o in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza sulle materie di propria competenza, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi.
- .3) Il C.d. nomina tra i suoi componenti: Il Presidente; Due Vice Presidente (uno amministrativo ed uno Tecnico sportivo); il segretario, il tesoriere, l'economista. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- .4) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
- .5) Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- .6) Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del presidente è determinante.



.7) I due Vice Presidenti rappresentano disgiuntamente il Presidente in caso di suo impedimento, in base alla loro anzianità di carica e successivamente di età.

.8) Il Consiglio Direttivo, approva i regolamenti interni ed propone il regolamento interno allo Statuto e le sue modifiche, (Approvate poi dall'Assemblea), propone le tasse di ingresso e le quote di affiliazione (Approvate poi dall'Assemblea), ed ha facoltà inoltre di sospendere fino ad un anno o di radiare, per motivi morali, i soci affiliati la cui attività sportiva o la cui condotta morale abbia dato luogo a rilievi di particolare gravità.

.9) Il Consiglio direttivo approva il Bilancio Preventivo e le relative variazioni; predispose la relazione morale sulla gestione sociale e la relazione sportiva sull'attività svolta; i conti consuntivi da presentare all'Assemblea per l'approvazione ed inoltre:

- Vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme interne;
- delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
- delibera sulle domande di affiliazione, sulla tutela sanitaria ed assicurativa dei tesserati, nonché disciplina indirizza e sviluppa la attività sportiva, anche attraverso nomina di Tecnici;
- indice l'Assemblea e ne determina l'ordine del giorno;
- esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dai componenti dei propri organi direttivi;
- conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività sociale;
- provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente statuto.

.10) Il Consiglio direttivo delibera il referendum. Esso si attua con l'invio ai Soci a mezzo di plico postale, delle schede che debbono essere compilate e restituite al Consiglio direttivo nel termine fissato.

#### **ARTICOLO 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo. dimissioni**

.1) Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

.2) Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato:

- a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vicepresidente come disciplinato dall'art 14 comma 7 del presente statuto;
- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi altro motivo: decadenza immediata del Consiglio direttivo. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Vicepresidente e tenuta nei termini di cui all' art 13 comma 6.
- c) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, unitamente al Vice Presidente. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente, o in caso di sua dichiarata impossibilità, dal Vicepresidente e tenuta nei termini di cui all'Art. 13 comma 6;
- d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio Direttivo e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata dal Presidente e tenuta nei termini di cui all'Art.13 comma 6;
- e) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: decadenza dei soli Consiglieri. Il Presidente rimane in carica e provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'Art. 13 comma 6, che dovrà procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo ad esclusione del Presidente.

.3) Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, essa verrà automaticamente sostituita dal primo dell'elenco dei non eletti ed in mancanza si procederà a nuove elezioni di essa nella prima assemblea annuale.

Quando però in alcuno degli organi Elettivi vengano a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri nel termine di 30 gg. I nuovi eletti, in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del ciclo quadriennale in corso.

.4) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono esser dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

.5) Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte alle une o agli altri.

.6) La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del Presidente, escluse le ipotesi di cui al comma 2 lettera e), nonché del Consiglio di Presidenza, mentre restano in carica gli altri Organi indicati nell'art 8 .

#### **ARTICOLO 16) – Comitato di Presidenza.**

Il Comitato di Presidenza è composta da :- Il Presidente, da uno dei Vice Presidenti, dal segretario, dai Presidenti delle Commissioni Consultive. Il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri facenti parte del Consiglio Direttivo tra i quali il Presidente o da chi lo sostituisce. Al Comitato di Presidenza sono devolute delibere di ordinaria amministrazione o a carattere di urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo, o comunque entro 90 giorni.

#### **ARTICOLO 17) – Proviviri.**

.1) Il Collegio dei Proviviri si compone di un presidente e di due membri eletti che abbiano compiuto il 18 anno di età.

.2) Esso possiede le più ampie facoltà inquirenti e su istanza del Consiglio direttivo, emette decisioni motivate con le quali può infliggere i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8, oppure risolve i ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo, nonché contro i provvedimenti di sospensione, radiazione , revoca, e decadenza previsti dall'art.8.

.3) I relativi ricorsi vanno inoltrati dagli interessati nel termine di gg. 30 dalla ricevuta comunicazione.

#### **ARTICOLO 18) – Revisori dei Conti.**

.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e di due membri eletti dai soci .

.2) Il Collegio dei revisori dei conti ha il controllo sulla gestione contabile della società. I componenti del Collegio devono assistere alle Assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui devono essere invitati.

#### **ARTICOLO 19 – Presidente Onorario**

.1 Un Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; tale carica è a vita.

.2 Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

#### **ARTICOLO 20 – Comitato d'Onore**

.1 L'Assemblea Ordinaria può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, in numero illimitato, i componenti del Comitato d'Onore.

.2 Possono essere chiamati a far parte di tale Comitato quei dirigenti sportivi e Atleti, che abbiano acquisito particolari benemerienze.

.3 La carica di componente del Comitato d'Onore della FIV è a vita.

.4 Il Comitato d'Onore è un organismo consultivo Presidente.

### **ARTICOLO 21) – Incompatibilità delle cariche sociali**

Oltre a quanto previsto dall'art . 13 comma 3 :

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito della Società.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

E' fatto altresì divieto agli amministratori del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

### **ARTICOLO 22) – Validità delle delibere.**

Le sedute di ogni organo collegiale della società sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa, e in caso di parità dei voti e determinante in voto del Presidente.

### **ARTICOLO 23) – Gestione finanziaria e rendiconto.**

- .1) La Gestione Finanziaria della società avviene entro i limiti del Bilancio Preventivo.
- .2) Il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa al di fuori di detti limiti, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, entro il 10%.
- .3) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione , sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. con la revisione dei Revisori dei Conti .
- .4) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- .5) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio , deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
- .6) E' espressamente vietato distribuire tra i soci eventuali utili o avanzi di gestione, fondi , riserve o capitale durante la vita della società se non previsto dalla legge.
- .7) L'esercizio finanziario della società coincide con l'anno solare.

### **ARTICOLO 24 - Patrimonio**

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione). Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

.2) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonchè le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

.3) L'adesione all'associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

.4) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

.5) Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

#### **ARTICOLO 25) Scioglimento.**

Lo scioglimento del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA può essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria appositamente convocata e senza altri argomenti all'ordine del giorno. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci esprimenti il solo voto personale. In detta Assemblea non hanno validità le deleghe. Il Circolo Nautico UGO COSTAGUTA non può essere sciolto fino a quando vi siano almeno 21 soci iscritti.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio esistente di proprietà del Circolo Nautico UGO COSTAGUTA, sarà devoluto ad altro ente con le medesime finalità o ad associazione con finalità pubblica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 26 - Clausola compromissoria.**

Tutte le controversie insorgenti tra Il Circolo Nautico Ugo Costaguta ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV.

#### **ARTICOLO 27) Norma di rinvio .**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIV a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

